



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.03.1998
COM(1998) 169 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di
commercializzazione per le carni di pollame

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

NORME RELATIVE ALLE CARNI DI POLLAME

La commercializzazione delle carni di pollame si orienta sempre più verso i tagli di tali carni. Il regolamento (CEE) n. 1906/90 prevede tuttavia che il tenore di acqua assorbita durante la preparazione venga controllato esclusivamente sulle carcasse.

Si propone pertanto di estendere tale controllo ai pezzi di carni di pollame.

Il presente proposta di regolamento non comporta incidenze finanziarie sul bilancio della Comunità.

Proposta di

Regolamento (CE) n. /97 del Consiglio

del

che modifica il regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di
commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame¹, in particolare l'articolo 2,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/90² stabilisce talune norme di
commercializzazione per le carni di pollame;

considerando che la commercializzazione delle carni di pollame si orienta sempre più
verso i tagli di dette carni; che è pertanto necessario estendere il controllo del tenore di
acqua a taluni pezzi delle carni di pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU n. L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

² GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 3).

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1906/90 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 7

1. Le percentuali tecnicamente inevitabili di assorbimento di acqua estranea che non devono essere superate nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati e surgelati nonché i metodi uniformi di controllo del rispetto di tali percentuali, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(98) 169 def.

DOCUMENTI

IT

03 10 15

N. di catalogo : CB-CO-98-168-IT-C

ISBN 92-78-32112-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

5